

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.30.02.13

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581**ASSOMARE****Roma, 30 Luglio 2015****FIS15216****SM****Oggetto: Contributi agli investimenti anno 2014. Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione.**

Com'è noto, l'art. 32 bis, comma 2 del decreto legge n. 133 del 12 Settembre 2014 (convertito in Legge n. 164 dell'11 Novembre 2014 – cd decreto “sblocca Italia”), ha previsto che la modalità ordinaria di fruizione dei contributi agli investimenti previsti per l'anno 2014 dal d.m. n. 307 del 3 Luglio 2014, sia quella del credito di imposta da utilizzare in compensazione attraverso il modello F24 (vedi la circolare Confraspporto NOR14342 del 12 Novembre 2014).

A tal fine, con la Risoluzione n. 68/E del 30 Luglio 2015, l'Agenzia delle Entrate ha determinato il seguente codice tributo:

“6848”, denominato, “Credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto per l'acquisizione di beni capitali – art. 32 bis, comma 2 del D.L. n. 133/2014”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “*Erario*” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a credito compensati*” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna “*importi a debito versati*”. Il campo “*anno di riferimento*” è valorizzato con l'anno cui si riferisce il credito nel formato “AAAA”.

Pertanto, evidenziamo che la Risoluzione delle Entrate ricorda che, secondo quanto prevede la predetta disposizione del decreto legge sblocca Italia, il credito di imposta può essere utilizzato in compensazione **solo successivamente** alla comunicazione, da parte del Ministero dei Trasporti, degli elenchi dei beneficiari con i relativi codici fiscali e gli importi spettanti, da trasmettere all'Agenzia delle Entrate con modalità telematiche. Questi elenchi possono essere visualizzati sul sito internet del Ministero dei Trasporti, accessibile dal seguente link:

<http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=2424>

Il testo della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.